



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROCESSO TRIBUTARIO: ALLA PARTE PUBBLICA ASSISTITA IN
GIUDIZIO DA PROPRI FUNZIONARI O DIPENDENTI SPETTA LA
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 9^a, sentenza
del 20/01/2026 dep. il 20/02/2026, n.1106

Composizione

Lepore Antonio (Presidente) – Ruggiero Aldo (Relatore) – Di Maio Antonino
Maria

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 294 DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI
GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

Difesa a mezzo dipendente - Diritto al compenso per la difesa tecnica -
Sussistenza - Criteri - Fondamento

Massima

Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in
giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite,
spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante
applicazione della tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai
compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell'art.15, comma 2-bis, del
d.lgs. n. 546 del 1992, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi
sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti
che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Rif. normativi

art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 28 gennaio 2025, n. 2013; Cass. civ., sez. trib., 10 gennaio 2024 n.1019; Cass. civ. sez. trib., 23/11/2011, n. 24675

Anno pubb.

2026